

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 287/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

recante misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita nei periodi di applicazione del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽²⁾ si può prevedere, nel quadro del regime provvisorio, l'importazione di 46 000 tonnellate per campagna e per un periodo di due anni, senza incorrere nel rischio di provocare gravi turbative sul mercato dell'olio d'oliva;

considerando che, per evitare il protrarsi delle difficoltà incontrate nella procedura per la fissazione del prelievo speciale conformemente all'articolo 4 del protocollo, è opportuno fissare, nel quadro del regime provvisorio di due anni, un prelievo forfettario calcolato in base alla media dei prelievi delle sei campagne precedenti;

considerando che è necessario prevedere le norme generali per il rilascio dei titoli di importazione in modo da garantire la parità di accesso degli importatori di olio d'oliva al contingente in esame;

considerando che questo regime è direttamente connesso alle misure in materia di politica commerciale e agricola comune e che occorre pertanto definirlo a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, del codice NC 1509 10, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

⁽²⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

tale paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo speciale pari a 7,80 ECU/100 kg.

2. Il prelievo speciale si applica, limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate di olio d'oliva per campagna, alle importazioni in provenienza dalla Tunisia per le quali siano presentate domande di titolo secondo le modalità previste all'articolo 2.

3. Il regime speciale per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia previsto dal presente regolamento si applica fino al 31 ottobre 1995.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese quelle relative al ritmo delle importazioni dell'olio d'oliva originario della Tunisia, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.